



Città Metropolitana di Torino  
**COMUNE DI FOGLIZZO**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39**

**OGGETTO :**

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.**

L'anno 2018, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore diciotto e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal SINDACO, ai sensi dell'art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GALLENCA FULVIO	Sindaco	X	
MOSCA LETIZIA	Consigliere		X
SCIENZA ENRICO	Vice Sindaco	X	
SISSOLDO GIUSEPPE	Consigliere	X	
PETRILLO VINCENZO	Consigliere	X	
BARONE CANDIDO	Consigliere	X	
FUSERO NOEMI	Consigliere	X	
ZANOLO PATRIZIA	Consigliere	X	
MIGNONE LEONARDO	Consigliere		X
SANFILIPPO FABRIZIO	Consigliere		X
GENTILE ALESSIO	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		<b>8</b>	<b>3</b>

Assume la Presidenza nella sua qualità di SINDACO il Signor **GALLENCA FULVIO**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola**.

Assessore esterno senza diritto di voto:

Cognome e Nome	Pr.	As.
CHIORINO GIANNI	x	

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Espongono sinteticamente il punto il Sindaco Ing. Fulvio Gallenca;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2014 è stato approvato il regolamento sulla IUC che comprende in particolare il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), successivamente modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 23 del 20.07.2015 e n. 4 del 31.03.2016;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 25 del 29.07.2014 e n. 26 del 20.07.2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando per entrambe le annualità;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), che prevede il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l'anno 2017 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2016, ad eccezione della Tassa Rifiuti (TARI), che deve rispettare il principio di integrale copertura dei costi

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 16/10/2017 il disegno di legge relativo alla Legge di Bilancio 2018 in cui si proroga al 2018 lo stop all'aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e locali;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata per gli anni scorsi e confermata per l'anno 2018, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Dato atto che la Direzione Centrale Finanza Locale ha comunicato in data 26/11/2018 che, con decreto del Ministro dell'Interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Confermata la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, fra le quali la TASI in sede di verifica degli equilibri di bilancio (facoltà prevista dall'art. 1, comma 444, della Legge 228/2012);

Visto lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 8  
Votanti n.: 7  
Astenuiti n.: 1 (Gentile )  
Voti favorevoli n.: 7  
Voti contrari n.: 0

### DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte all'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per gli anni scorsi e confermate anche per 2018:
  - a. immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - **aliquota pari a zero in quanto già soggetta ad aliquote IMU 5 per mille;**
  - b. altri immobili: aliquota pari a zero;
2. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13 bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
5. di dare atto inoltre che, a decorrere dall'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito informatico di cui al punto precedente;
6. di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune e con altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei;

Successivamente:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 8  
Votanti n.: 8  
Astenuiti n.: 0  
Voti favorevoli n.: 8  
Voti contrari n.: 0

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n. 213

Favorevole \_\_\_\_\_

VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

**IL PRESIDENTE**  
F.to GALLENCA FULVIO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 20/12/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);

Foglizzo, lì 20/12/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del 18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Foglizzo, lì 20/12/2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola